REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1716/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna (3), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1717/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (5), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 53,01 ecu per 100 chilogrammi valido per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1717/91 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40,00 ecu per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A sia uguale al 98 % del prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B sia in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, senza pregiudizio dell'articolo 28, paragrafo 5 del suddetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine forfettario di trasformazione e di resa;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle aziende di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1716/91, nel corso della prima tappa del ravvicinamento dei prezzi dello zucchero e della barbabietola in Spagna, vengono fissati per i suddetti prodotti un prezzo d'intervento dello zucchero bianco ed un prezzo di base e prezzi minimi della barbabietola i quali tengono conto, in particolare, di un fattore di riduzione rispetto ad un prezzo di riferimento; che, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il fattore di riduzione rispetto al prezzo di riferimento è pari a 1,72 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco e a 2,070 ecu per tonnellata di barbabietole; che a norma dell'articolo 5 dello stesso regolamento, per la fissazione dei prezzi dello zucchero e della barbabietola applicabili in Spagna occorre tener conto dei rispettivi prezzi comuni da fissare con riferimento alla stessa campagna di commercializzazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (6) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (7), prevede che l'importo del rimborso

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.
(3) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 20.
(5) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.
(7) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

nell'ambito della compensazione delle spese di maggazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento a un tasso di interesse del 10 %, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio;

considerando che ai fini della fissazione dei prezzi validi in Portogallo, occorre ravvicinare i prezzi fissati per questo Stato membro per la campagna di commercializzazione 1986/1987 ai prezzi comuni in conformità all'articolo 238 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, tranne il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

a) 54,22 ecu per tutte le zone del Regno Unito,

b) 54,22 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,

c) 54,95 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 43,94 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato a 39,20 ecu per tonnellata.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato a 27,20 ecu per tonnellata.

Articolo 4

1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

— per la Spagna:

a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 61,29 ecu per 100 chilogrammi;

b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

— 46,84 ecu per tonnellata per il prezzo di base,

— 46,04 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A,

— 34,04 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

— per il Portogallo:

a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,35 ecu per 100 chilogrammi;

b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

— 42,83 ecu per tonnellata per il prezzo di base,

— 42,03 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A,

— 30,03 ecu per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per la qualità tipo quale è definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1717/91.

Articolo 5

Il prezzo d'entrata è fissato a:

a) 63,90 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco,

b) 54,60 ecu per 100 chilogrammi di zucchero greggio,

c) 6,89 ecu per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 6

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,52 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY